



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 9055

Del 16/06/2023

---

Identificativo Atto n. 3475

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

MISURE PER IL CONTENIMENTO DI GRAPEVINE FLAVESCENCE DORÉE  
PHYTOPLASMA (FITOPLASMA AGENTE DELLA MALATTIA NOTA COME  
"FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE") IN LOMBARDIA.

---

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

---

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

### VISTI:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 della Commissione del 21 settembre 2022 che stabilisce misure per il contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma all'interno di determinate aree delimitate;
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare il Titolo VI «Sorveglianza fitosanitaria»;
- la D.g.r. 3 agosto 2000 – n. 7/904 «Modalità di applicazione nella Regione Lombardia del decreto ministeriale per le Politiche Agricole e Forestali del 31.05.2000 inerente "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite"»;
- il D.d.s. 20/04/2023 n. 5894 – "Definizione del pest status della Lombardia per



## Regione Lombardia

---

Grapevine Flavescence Dorée Phytoplasma (fitoplasma agente della malattia nota come "Flavescenza dorata della vite");

**CONSIDERATO** che nella seduta del 23/05/2023 il Comitato fitosanitario nazionale ha deliberato parere tecnico favorevole per:

- l'approvazione dell'Ordinanza del direttore del Servizio fitosanitario centrale recante le "Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana",
- l'abrogazione del Decreto ministeriale 31 maggio 2000, n. 32442, recante misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite, ritenuto non più in linea con la vigente normativa fitosanitaria;

**CONSIDERATO** che il Grapevine Flavescence Dorée Phytoplasma, agente della malattia nota come "Flavescenza dorata della vite" è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione elencato nell'allegato II parte B del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e pertanto rappresenta una seria minaccia per la coltura della vite;

**DATO ATTO** che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio Fitosanitario Regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e sui prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

**PRESO ATTO** che:

- il fitoplasma della Flavescenza dorata della vite è presente su tutto il territorio regionale come da D.d.s. 20/04/2023 n. 5894;
- in Lombardia sulla base dei risultati delle indagini effettuate a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031 l'eradicazione del fitoplasma non è più possibile;

**RITENUTO** pertanto necessario:

- applicare sull'intero territorio lombardo le misure di contenimento per Grapevine Flavescence Dorée Phytoplasma (Fitoplasma agente della malattia nota come "Flavescenza dorata della vite") definite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630;
- stabilire che il Servizio Fitosanitario Regionale annualmente renderà note le indicazioni per l'applicazione dei trattamenti obbligatori per il controllo del vettore *Scaphoideus titanus* previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul sito [www.fitosanitario.regione.lombardia.it](http://www.fitosanitario.regione.lombardia.it);
- definire ulteriori misure fitosanitarie, rispetto a quelle previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630, che il Servizio Fitosanitario Regionale attua al fine di limitare la diffusione della Flavescenza dorata della vite quali:
  - promuovere su tutto il territorio regionale attività di monitoraggio dell'organismo nocivo e del suo vettore allo scopo di conoscere il livello di



## Regione Lombardia

---

- diffusione della malattia;
- promuovere attività divulgative e di formazione sui rischi connessi alla presenza di Grapevine Flavescence Dorée Phytoplasma e del suo vettore Scaphoideus titanus e sulle misure di prevenzione e controllo;
  - definire ulteriori misure fitosanitarie, rispetto a quelle previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630, che il Servizio Fitosanitario Regionale, sulla base della valutazione del rischio fitosanitario, può prevedere al fine di limitare la diffusione della Flavescenza dorata della vite, quali:
    - disporre, mediante l'adozione di opportuni provvedimenti, l'estirpo di piante di vite con sintomi di Flavescenza dorata della vite anche in assenza di conferma analitica. In alternativa all'estirpo immediato, le piante sintomatiche possono essere capitozzate, tagliando almeno l'intera porzione aerea (chioma), ed eliminando eventuali ricacci fino al momento dell'estirpo del ceppo, che dovrà avvenire quanto prima e comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo. In ogni caso deve essere assicurata l'assenza di vegetazione tra il momento della capitozzatura e quello dell'estirpo completo;
    - disporre, mediante l'adozione di opportuni provvedimenti, l'estirpo di tutte le piante di *Vitis* sp., compresi eventuali ricacci, nei seguenti casi:
      - vigneti in coltivazione con una percentuale di piante infette o sintomatiche superiore al 20%;
      - vigneti abbandonati. Per vigneto abbandonato si intende l'unità vitata o l'appezzamento vitato originariamente destinato alla produzione, in cui non sono svolte operazioni agronomiche e interventi fitosanitari ordinari da almeno un'annata viticola;

**RITENUTO**, altresì, al fine di condividere la gestione della Flavescenza dorata della vite sul territorio lombardo:

- individuare i seguenti componenti dell'unità territoriale per le emergenze fitosanitarie ai sensi dell'art. 10 comma 1 del d. lgs. 19/2021, di seguito "Unità di crisi", presieduta dal dirigente pro tempore della Struttura Servizio Fitosanitario Regionale:
  - rappresentanti delle Organizzazioni Professionali e Associazioni di produttori operanti in ambito agricolo (OO.PP.);
  - - rappresentanti delle Associazioni e degli enti operanti in ambito vitivinicolo;
  - - rappresentanti dei Consorzi di difesa;
  - - rappresentanti delle Cantine;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura Servizio Fitosanitario Regionale attribuite con d.g.r. n. XI/6462 del 31 maggio 2022;

**VISTO** l'art 17 della l.r. n. 20 del 07.07.2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI e XII legislatura;



## Regione Lombardia

---

### DECRETA

1. di applicare sull'intero territorio lombardo le misure di contenimento per *Grapevine Flavescence Dorée Phytoplasma* (Fitoplasma agente della Malattia nota come "Flavescenza dorata della vite") definite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630;
2. di stabilire che il Servizio Fitosanitario Regionale annualmente rende note le indicazioni per l'applicazione dei trattamenti obbligatori per il controllo del vettore *Scaphoideus titanus*, previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul sito [www.fitosanitario.regione.lombardia.it](http://www.fitosanitario.regione.lombardia.it);
3. di definire le seguenti ulteriori misure fitosanitarie, rispetto a quelle previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630, che il Servizio Fitosanitario Regionale attuerà al fine di limitare la diffusione della Flavescenza dorata della vite:
  - promuovere su tutto il territorio regionale attività di monitoraggio dell'organismo nocivo e del suo vettore allo scopo di conoscere il livello di diffusione della malattia;
  - promuovere attività divulgative e di formazione sui rischi connessi alla presenza di *Grapevine Flavescence Dorée Phytoplasma* e del suo vettore *Scaphoideus titanus* e sulle misure di prevenzione e controllo;
4. di definire le seguenti ulteriori misure fitosanitarie, rispetto a quelle previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630, che il Servizio Fitosanitario Regionale, sulla base della valutazione del rischio fitosanitario, può prevedere al fine di limitare la diffusione della Flavescenza dorata della vite:
  - disporre, mediante l'adozione di opportuni provvedimenti, l'estirpo di piante di vite con sintomi di Flavescenza dorata della vite anche in assenza di conferma analitica. In alternativa all'estirpo immediato, le piante sintomatiche possono essere capitozzate, tagliando almeno l'intera porzione aerea (chioma), ed eliminando eventuali ricacci fino al momento dell'estirpo del ceppo, che dovrà avvenire quanto prima e comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo. In ogni caso deve essere assicurata l'assenza di vegetazione tra il momento della capitozzatura e quello dell'estirpo completo;
  - disporre, mediante l'adozione di opportuni provvedimenti, l'estirpo di tutte le piante di *Vitis* sp., compresi eventuali ricacci, nei seguenti casi:
    - vigneti in coltivazione con una percentuale di piante infette o sintomatiche superiore al 20%;
    - vigneti abbandonati. Per vigneto abbandonato si intende l'unità vitata o l'appezzamento vitato originariamente destinato alla produzione, in cui non sono svolte operazioni agronomiche e interventi fitosanitari ordinari da almeno un'annata viticola;
5. di individuare i seguenti componenti dell'unità territoriale per le emergenze fitosanitarie ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.lgs. 19/2021, di seguito "Unità di crisi", presieduta dal dirigente pro tempore della Struttura Servizio Fitosanitario Regionale,



## Regione Lombardia

---

come di seguito:

- rappresentanti delle Organizzazioni Professionali e Associazioni di produttori operanti in ambito agricolo (OO.PP.);
  - rappresentanti delle Associazioni e degli enti operanti in ambito vitivinicolo;
  - rappresentanti dei Consorzi di difesa;
  - rappresentanti delle Cantine;
6. di prevedere che ai componenti dell'unità di crisi non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione;
  7. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
  8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

ANDREA AZZONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge